

STUDIO GHIDINI, CIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

Consulenti autonomi e Scf, motori accesi ma non a pieno regime

La consulenza finanziaria è un'arte in cui in passato si sono cimentati in molti con alterne fortune (soprattutto per gli investitori). Almeno sino al 2007, quando con Mifid 1 la prestazione del servizio, elevato da accessorio a servizio d'investimento, venne riservata ai soli soggetti autorizzati. Quella che sino ad allora era rimasta un'area grigia, in cui accanto a operatori di alto livello non era insolito imbattersi in player discutibili, acquisì una sua dignità, sia nella prospettiva di stimolare il ricorso al servizio sia al fine di proteggere gli utenti da facili abusi. Il pieno sviluppo dell'attività di consulenza tuttavia è rimasto a lungo bloccato dal mancato completamento operativo dell'Ocf (Organismo dei consulenti finanziari): sin lì hanno potuto operare solo gli intermediari abilitati e, in via transitoria, le persone fisiche e giuridiche diverse dagli intermediari che

al 31 ottobre 2007 già prestavano il servizio di consulenza. Il modello dominante di consulenza finanziaria è stato in tale frangente quello intermediativo, rimanendo l'attività cosiddetta fee-only appannaggio di chi già operava nel vuoto normativo ante-Mifid. Mifid 2 ha impresso una decisa accelerazione al processo di completa attuazione che si concluderà al più tardi il 1° dicembre 2018: entro tale data, indipendentemente dall'adozione delle necessarie delibere da parte di Consob, gli aspiranti consulenti finanziari autonomi, anche in forma societaria, potranno presentare all'Ocf l'istanza per ottenere l'iscrizione nella relativa sezione dell'Albo. La roadmap è stata sin qui rispettata: vi è stata dapprima, nel febbraio 2018, la pubblicazione del nuovo Regolamento Intermediari Consob di recepimento della Mifid 2; dopodiché il 24 maggio il Mef ha approvato lo Statuto e il Regolamento

interno dell'Ocf e, infine, il 28 giugno è stato siglato il protocollo d'intesa Consob-Ocf che ha introdotto un periodo «pre-transitorio». In particolare, con delibera 20503 Consob ha fissato l'avvio dell'operatività dell'Ocf a far data dal 2 luglio 2018 per ciò che concerne l'esame delle domande di iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa per i fee-only e per le società di consulenza finanziaria (Scf) operanti al 31 ottobre 2007, in possesso di specifici requisiti di professionalità e con risultati minimi all'attivo (volume d'affari, per un biennio anche non continuativo negli ultimi 3 anni, per attività svolta in favore di almeno due clienti pari a 10 mila euro per i consulenti individuali e 35 mila per i societari). Scf e fee-only in possesso dei requisiti sopra indicati potranno richiedere l'iscrizione con esonero della prova valutativa sino al 1° giugno 2019, ma, nelle more, non potranno continuare a operare. E tut-

ti gli altri? Occorre ancora pazientare, ma sarà opportuno sfruttare il lasso di tempo da qui al dal 1° dicembre per adottare, soprattutto per le Scf, sistemi di governance e di compliance coerenti con quanto previsto dal Regolamento Intermediari Consob «congelato» sino alla completa operatività dell'Ocf. Impianto regolamentare che potrà essere declinato da successive delibere nel momento in cui l'Ocf andrà a regime. Non è escluso infatti che qualcosa possa essere rivisto (ad esempio, un ex promotore finanziario iscritto all'Albo, dunque in possesso delle necessarie competenze, ma senza il requisito di esperienza dovrà comunque sostenere l'esame?). La consulenza indipendente è forse il vero futuro di un sistema che, quanto a trasparenza, ha sin qui prestato il fianco a qualche inconveniente di troppo. (riproduzione riservata)

Roberto Pavia